

SRL cancellata: gli ex soci rispondono dei debiti societari anche in assenza di riparto?

di [Antonino & Attilio Romano](#)

Publicato il 25 Luglio 2022

Il **Fisco** può agire **contro i soci della S.r.l.** anche se non hanno percepito riparti in sede di **liquidazione dell'ente**.

È questa la **soluzione** giurisprudenziale offerta dalla Sezione Tributaria della **Corte di Cassazione** che, aderendo all'indirizzo dominante, ha statuito come la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio non consentono di escludere l'interesse dell'Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei soci fermo restando il loro **diritto di opporre il limite di responsabilità** ex articolo 2495 del codice civile.

Tuttavia, la questione non è pacifica stante l'**opposto indirizzo**, seppur minoritario, della stessa **giurisprudenza di Legittimità** che **limita il meccanismo successorio** all'ipotesi in cui gli **ex soci abbiano effettivamente beneficiato di qualche riparto** all'esito della liquidazione.

Fenomeno successorio dei soci di Srl

Il Legislatore, in termini generali, distingue le **responsabilità civilistiche dei soci per i debiti insoddisfatti**, rispetto alle **rivendicazioni erariali che può opporre il fisco**.

In ambito civilistico, presentato il bilancio finale di liquidazione, la cancellazione della società dal registro delle imprese determina, ai sensi dell'art. 2495 codice civile, comma 2, l'estinzione della società dall'avvenuta definizione dei rapporti giuridici (crediti o debiti insoddisfatti) ad essi facenti capo.



I **creditori non soddisfatti**, dopo la cancellazione, **possono far valere le loro posizioni a credito**:

1. nei confronti dei soci, fino a concorrenza della somma da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione (compresi acconti sul riparto ricevuti nel corso della liquidazione);

2. nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento dei debiti è dipeso da colpa di tali soggetto.

In ordine ai profili di responsabilità fiscale dei soci per i debiti insoddisfatti soccorre l'art. 36, co. 3, D.P.R. 22/09/2973, n. 602.

Tale disposizione attribuisce ai soci la **responsabilità del pagamento delle imposte**^[1] a condizione che gli stessi:

1. abbiano ricevuto nel corso degli ultimi due periodi d'imposta precedenti la messa in liquidazione denaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori;
2. abbiano avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante la liquidazione.

La posizione del socio di una società estinta nei confronti degli atti di accertamento successivi alla cancellazione dal registro delle imprese, e quindi di una sua legittimazione passiva ad atti di accertamento relativi ad imposte societarie, è stata oggetto di num

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento